

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17932 Anno 2018

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Data pubblicazione: 06/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 14687-2017 proposto da:

ANAS SPA - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE
STRADE 80208450587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

- *ricorrenta* -

contro

INVESTMENTS SRL;

- *intimata* -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MESSINA,
depositata il 24/03/2017;

C. U. + C.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

La Società INVESTMENTS a r.l. adiva la Corte di Appello di Messina al fine di vedersi riconoscere le giuste indennità di occupazione ed espropriazione di un terreno di sua proprietà, sito in contrada Masseria del comune di Milazzo, interessato dalla procedura finalizzata alla realizzazione dello svincolo tra la SS 113, la barriera di Milazzo e l'asse viario di Milazzo. Nel contraddittorio dell'ANAS, la Corte adita, acquisita la chiesta CTU, determinava in € 44.932,00 l'indennità di espropriazione ed in € 38.063,00 quella di occupazione temporanea, qualificando l'area legalmente edificabile, perché ricadente in zona D3.

Avverso la suddetta pronuncia, ANAS S.p.A. propone ricorso per Cassazione lamentando: a) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.; b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 septies della L n. 1150 del 1942, come modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 19, del D. M. 1 aprile 1968, n. 1404 art. 4, del D. Lgs. N. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) e del D.P.R. n. 45 del 1992, art. 26 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 e 40 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. La società INVESTMENTS S.r.l. non ha depositato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il secondo motivo di ricorso, che va esaminato con priorità, è fondato. È principio consolidato di questa Corte che il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale prescinde dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, trovando la sua fonte direttamente in apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo sancito nell'interesse pubblico, volto a favorire la circolazione e ad offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano. Tale vincolo non ha, dunque, natura espropriativa, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione, dovendo, perciò, tenersene conto nella determinazione dell'indennità di esproprio, senza che rilevi, al fine di escludere l'inedificabilità dell'area vincolata, la circostanza che la stessa ricada in zona edificabile, poiché ciò non la rende suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa (Cass. n. 5875/2012; Cass. n. 19132/2006). Data l'operatività del vincolo assoluto di inedificabilità per le suddette aree (Cass. n. 8121/2009; Cass. n. 26899/2008; 21092 del 2005; 23210 del 2012 e vedi in tema di vincoli legali relativi alle fasce di rispetto ferroviario, cimiteriale cfr. Cass. n. 8121 del 2009; 9631 del 2010; n. 25668 del 2015; n. 7228 del 2013; n. 25346 del 2006) la conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale è giuridicamente erronea, laddove, nel valutare la disciplina urbanistica contenuta nel PRG del comune di Milazzo, non ha tenuto conto che i limiti di inedificabilità per i terreni interessati dalla realizzazione di opere stradali che derivano direttamente dalla legge non possono essere derogati neppure da parte degli strumenti generali di pianificazione del territorio, i quali, in

quanto provvedimenti amministrativi, sono assoggettati pur essi al rispetto delle norme di legge che impongono limitazioni legali di carattere assoluto.

3. L'accoglimento del motivo in esame, che risulta assorbente rispetto alle altre censure, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale, che, in diversa composizione, provvederà alla determinazione dell'indennità sulla base del principio sopra enunciato, ed a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione

